COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA

INDI

DEL PRESIDENTE **MAMMI'**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (589);

Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del Regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (590);

Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di un Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (591) 2

PRESIDENTE 2, 3, 5

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5

MANFREDI GIUSEPPE 4

NAPOLI, *Relatore* 2, 5

Votazione segreta:

PRESIDENTE 9

La seduta comincia alle 10.

FAENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione dei disegni di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE (589); Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (590); Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata, e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, a cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE »; « Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 »; « Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione di questi tre disegni di legge avverrà congiuntamente.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Napoli ha facoltà di svolgere la relazione su tutti e tre i disegni di legge.

NAPOLI, *Relatore*. La II Commissione interni è chiamata a discutere in sede legislativa i disegni di legge recanti i numeri 589, 590 e 591 relativi a norme riguardanti la circolazione e la permanenza dei cittadini della Comunità europea. Con tali disegni di legge si precisano e si allargano i diritti dei cittadini della Comunità, già realizzati in tutto o in parte in precedenti e recenti legislazioni.

Se una considerazione generale può essere fatta, pur nel giudizio positivo circa i disegni di legge in discussione, è che occorre, ormai, rendere organica e più chiara possibile la normativa comunitaria che tende a presentarsi frantumata a causa del sovrapporsi dei disegni di legge in materia. Si tratta di un'esigenza che supera il dato contingente e che si impone poiché il destinatario finale della norma è il cittadino che si muove, nel nostro come in altri paesi.

Vi è questa esigenza di fondo che è politica e che, d'altro canto, risponde alla contestualità delle diverse materie espressa con il decreto presidenziale n. 1656 del 1965. La ristesura organica dell'intera materia in un unico testo di legge non risponde, infatti, ad una mera esigenza formale ma, soprattutto, alla volontà che l'ordinamento giuridico rappresenti lo strumento agevole e chiaro fornito al cittadino per il migliore perseguimento dei propri diritti.

Si tratta, naturalmente, di considerazioni generali che non inficiano il valore cogente delle norme in discussione. Esse rappresentano, infatti, modifiche migliorative per quanto riguarda il disegno di legge n. 589, l'estensione obbligatoria di disposizioni già in vigore nel caso del disegno di legge n. 590 e l'attuazione di una collegata diret-

tiva della CEE per il disegno di legge n. 591.

Il disegno di legge n. 589 vuole dare attuazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 73/148 del 21 maggio 1973 con la quale si tende a migliorare la disciplina per quanto riguarda il soggiorno dei lavoratori non dipendenti, fino ad oggi regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 30 dicembre 1965, che aveva recepito nell'ordinamento giuridico italiano le direttive CEE 64/220 e 64/240 riguardanti la soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori dipendenti. Viene così data maggiore consistenza e portata alla facoltà di trasferimento dei lavoratori nel territorio comunitario. E questo va sottolineato positivamente anche in considerazione di una più concreta attuazione del principio di eguaglianza tra cittadini appartenenti a nazionalità diverse.

La modifica apportata con le norme in discussione al decreto del Presidente della Repubblica opera, inoltre, una indubbia efficacia positiva nella liberalizzazione delle attività produttive attraverso le garanzie ai lavoratori indipendenti.

C'è la novità dell'istituzione della « carta di soggiorno al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee », valida cinque anni e automaticamente rinnovabile.

Rispetto alle precedenti norme elimina opportunamente l'obbligo, cui era soggetto il cittadino straniero, di provare continuamente il suo *status* di lavoratore autonomo con tutte le difficoltà che esso comporta. Le vecchie imposizioni iugulatorie scompaiono: al settimo comma del primo articolo si ribadisce che il lavoratore può essere invitato a fornire tale prova solo per l'ottenimento della « carta ». Altri miglioramenti sono costituiti dai diritti acquisiti dai familiari a carico dell'avente diritto al soggiorno; dalla gratuità del rilascio dei documenti per il soggiorno; dall'ampia sburocratizzazione dei rapporti tra il cittadino straniero soggiornante e gli organi di polizia. Per capire cosa voglia dire basti ricordare le polemiche degli anni scorsi circa alcuni lavoratori indipendenti sottoposti a pesanti norme di controllo da parte della burocrazia italiana, mancando ancora una legislazione di garanzia comunitaria nell'ordinamento italiano.

Il disegno di legge n. 590, recependo la direttiva CEE 72/194, estende il campo di efficacia della precedente direttiva 64/221, che coordinava i provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, già resa operante dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656. Tale estensione si rende indispensabile in quanto, successivamente al decreto presidenziale n. 1656 del 1965, è intervenuta l'adozione del regolamento CEE 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori cittadini di uno Stato membro e dei loro familiari di rimanere nello Stato dopo avervi occupato un impiego. Si tratta, ora, di realizzare uno strumento di raccordo e di adeguamento della legislazione interna a quella comunitaria, indispensabile al fine di evitare carenze legislative per quanto riguarda situazioni giuridiche soggettive sopravvenute in occasione delle nuove norme comunitarie, tra cui quelle che concedono appunto il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato presso il quale si è occupato un impiego, quindi la necessità di rivedere tutto il coordinamento con le norme di polizia. Ai nuovi diritti, insomma, sono collegati nuovi doveri.

Analogamente a quanto dispone il disegno di legge n. 590, in applicazione delle direttive CEE (75/34 e 75/35), da una parte (direttiva 75/34) introduce nel nostro ordinamento il diritto per i lavoratori, in questo caso autonomi, di uno Stato estero di rimanere in altro Stato dopo avere svolto un'attività non salariata; dall'altra (direttiva 75/35 che estende la 64/221) amplia a questi lavoratori le norme di coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri.

Soltanto la necessità di giungere presto all'approvazione delle norme in discussione ci impedisce di formulare meglio alcune norme in modo da renderle linguisticamente più chiare. In ogni caso, questo disegno di legge, come gli altri, consente l'adeguamento della nostra legislazione a quella comunitaria, ampliando così l'area della libertà del cittadino europeo. Questa ragione ci sembra sufficiente per poter accettare i disegni di legge presentati dal Governo e per proporne l'approvazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAMMÌ

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MANFREDI GIUSEPPE. I tre disegni di legge oggi in discussione rappresentano – come è stato rilevato dal relatore – una ulteriore tappa sulla via di una sempre più vasta circolazione di uomini, di attività e quindi di idee e di interessi nell'area della CEE. Sotto questo profilo non saremo certo noi a lamentarci ma, al contrario, se una critica si deve fare è che si arrivi sempre con sensibile ritardo ad accogliere queste direttive CEE che segnano significative conquiste sul terreno dell'unità e della comprensione europee.

Non possiamo quindi non dare il nostro voto favorevole ai progetti di legge che stiamo esaminando e che ampliano gli orizzonti verso una concezione politica dell'Europa che sarà democratica e popolare nella misura in cui cadranno sempre più le barriere che impediscono ai popoli dell'Europa di capirsi integrandosi prima di tutto a livello di attività e di reciprocità di scambi. I tre disegni di legge segnano un netto superamento delle disposizioni contenute nell'iniziale decreto presidenziale del 30 dicembre 1965, n. 1656, che attuava nel campo del soggiorno la direttiva 64/220 del 25 febbraio 1964 concernente i lavoratori indipendenti e la direttiva 64/240 del 25 marzo 1964 concernente i lavoratori dipendenti. Successivamente il nostro ordinamento recepiva la direttiva n. 68/360 del 18 ottobre 1968 col decreto presidenziale 29 dicembre 1969, n. 1225, che facilitava il soggiorno nel nostro paese dei lavoratori dipendenti.

Con i presenti disegni di legge non solo si estendono le facilitazioni già previste per i salariati anche ai lavoratori indipendenti attuando la direttiva 73/148 del 21 maggio 1973, ma recependo la direttiva 75/34 del 17 dicembre 1974 si consente il soggiorno nel nostro paese anche a quei cittadini di uno Stato membro della Comunità che, avendo svolto un'attività indipendente nel nostro paese, desiderano rimanervi. Infine a tutti coloro che in base alle ultime direttive che ho citato soggiornano in Italia, si applicano altre due direttive CEE, la 72/194 del 18 maggio 1972 e la 75/35 del 17 dicembre 1974, che estendono il campo di applicazione della direttiva 64/221 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità come previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto n. 1656.

Mi sia consentito a questo punto rivolgere – forse da profano – un appunto: non sarebbe stato più semplice rivedere interamente la normativa del 30 dicembre 1965, n. 1656, ristrutturandola in modo organico, così da dare alla materia regolata da tante direttive una forma più ordinata e chiara?

Il senso politico delle leggi comunque ci pare chiaro e condivisibile: in primo luogo, i lavoratori salariati o subordinati e i lavoratori autonomi e indipendenti dei paesi membri della CEE possono circolare liberamente e soggiornare, con una procedura abbastanza semplice e snella, nel nostro paese; non solo loro, ma anche i componenti le loro famiglie anche se di cittadinanza extra-CEE. In secondo luogo, terminato il periodo di attività, a determinate condizioni, possono continuare ad usufruire di quella « carta di soggiorno » valida per cinque anni ed automaticamente rinnovabile, concesso senza gravami di spesa. È questo un altro passo avanti che si compie verso quella parità di diritti che deve essere alla base di una concezione aperta dell'Europa che il mio gruppo politico auspica da tempo e per cui si batte con coerenza e con rigore. Noi non crediamo ad una Europa verticistica, costruita a tavolino, né tanto meno ad una Europa che nasca dagli accordi dei grossi gruppi finanziari e monopolistici, ed ancora meno ad una Europa che sia la pura e semplice somma dei nazionalismi e dei concetti limitati e superati di patria intesa nella sua accezione meramente politica. Questo tipo di Europa è mistificante e mistificatorio, e porta con sé grossi equivoci politici, perché l'Europa del capitalismo e del nazionalismo, l'Europa della retorica e del formalismo giuridico è ancora e sempre l'Europa delle divisioni e degli egoismi, l'Europa dei particolarismi e degli interessi corporativi e di gruppo.

Crediamo invece in una Europa democratica e popolare che attinga le ragioni della sua unità sostanziale da una corretta interpretazione della sua cultura, che è in fondo una cultura cristiana e socialista, di un cristianesimo che solo in seguito nel corso della storia diventò degenerazione nazionalistica poiché fu invece europeo con Dante e nella sua migliore tradizione universale; e di un socialismo le cui più profonde radici sono ampie e umanissime e vanno ben al di là dei gretti schemi nazionalistici. Solo in seguito diventò degenera-

zione nazionalistica in certe correnti socialdemocratiche.

A questa Europa genuinamente socialista e genuinamente cristiana noi attribuiamo il grande compito di porsi come elemento di pace, per il superamento dei blocchi contrapposti e per l'avvio di un grande dialogo che ponga fine alle incomprensioni fra est e ovest, nel rispetto più rigoroso di quanto di meglio vi è nelle culture dei singoli popoli europei (anche qui al termine « cultura » diamo l'interpretazione vasta e unificante che le dava Gramsci).

A queste prospettive di ampio respiro, a questa ulteriore forma di compromesso storico - chiamatelo come volete - sul piano europeo, a questa che può sembrare per ora un'utopia (ma senza questa utopia quale triste avvenire incombe sull'Europa !) il gruppo comunista lavora ed opera. Proprio perché - tornando all'argomento specifico - questi progetti di legge si muovono in questo solco, aprono le frontiere, permettono ai lavoratori di incontrarsi e di capirsi, al di sopra di chi vorrebbe tenerli isolati in una sorta di pericoloso autarchismo culturale, politico ed economico, proprio perché questi provvedimenti segnano una ulteriore tappa nella costruzione di una Europa popolare e democratica, noi daremo ad essi il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NAPOLI, *Relatore*. L'approvazione dei disegni di legge è una tappa fondamentale per la costruzione di un'Europa unita. Le tappe si costruiscono lentamente anche sul piano legislativo. La caduta delle frontiere, anche con questi provvedimenti parziali, diventa il fatto concreto del movimento del nostro paese verso l'unità dei popoli europei più che dei vertici, verso la convivenza pacifica La speranza è che nel futuro non vi sia più bisogno di « carte » particolari per vivere in Europa realizzando la cittadinanza piena senza limiti per quanti vivono in Europa e fuori di essa. Per questi motivi proponiamo l'approvazione dei disegni di legge.

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra che la necessità di porre una definita regolamentazione a tutta la problematica annessa alla circolazione dei cittadini in Europa sia stata ampiamente e organicamente fatta rilevare sia dal relatore che dal collega onorevole Manfredi.

Voglio informare la Commissione che nella conferenza del Consiglio d'Europa, svoltosi ad Atene dal 24 al 27 di novembre, è emersa la conclusione (io avevo il privilegio di rappresentare l'Italia) di inserire un ordine del giorno, che sarà discusso alla prossima conferenza che si svolgerà a Stoccolma, sul problema dell'emigrazione in Europa. In quella sede si è trovata una tale disponibilità nell'affrontare tali temi, quelli annessi all'emigrazione nell'ambito della Comunità economica europea, che deve essere compresa ed apprezzata.

L'approvazione di questi provvedimenti in discussione pur significando un passo in avanti rispetto al passato, come hanno fatto notare gli onorevoli Napoli e Manfredi, non fa che operare i propri benefici solo settorialmente. Il relatore ha fatto presente che il Governo, in questa materia, ha sempre tenuto una posizione di estrema chiarezza e ha sempre inteso realizzare, nel miglior modo, l'unità europea. Concordo con quanto detto dal relatore in riferimento alla poco chiara formulazione tecnica degli articolati dei provvedimenti, ma a parte questo mi sembra che noi tutti manifestiamo la tendenza favorevole nei confronti di questi disegni di legge. Queste sono tappe che permettono di guardare con serenità e fiducia al futuro, futuro che ci porterà a realizzare e concretizzare, nell'ambito delle diverse culture e ideologie, l'unità europea.

Ritengo che sia opportuno rilevare che siamo un po' in ritardo rispetto ai termini previsti dalla Comunità economica europea; queste decisioni avrebbero dovuto trovare attuazione in periodi precedenti. Anche per questo motivo il Governo raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione dei provvedimenti in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge n. 589.

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità euro-

pee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato " carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee ", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

a) l'esibizione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica;

b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni.

Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilità.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.

Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

(*È approvato*).

ART. 5.

Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo al disegno di legge n. 590.

Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si trovano nel territorio dello Stato ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonché ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo al disegno di legge n. 591.

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano svolto un'attività di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:

a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.

Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età;

b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza:

c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino un'attività nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino

la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) come periodi di attività nel territorio della Repubblica.

Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera *a*), e quello della durata della residenza di cui alla lettera *b*), se il coniuge del lavoratore indipendente è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:

a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al sogigorno permanente a condizione:

che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni;

oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

(*È approvato*).

ART. 3.

La continuità della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuità della residenza.

I periodi di interruzione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato o causati da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attività ai sensi dell'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne è stata acquisita la titolarità ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

(*È approvato*).

ART. 5.

Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea di cui all'articolo 1 nonché ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE » (589):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 » (590):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Estensione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata » (591):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Biamonte, Boldrin, Borruso, Cabras, Carlassara, Carmeno, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato, Faenzi, Fantaci, Flamigni, Gasco, Giuliari, Guadagno, Gualandi, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mammì, Manfredi Giuseppe, Mastella, Napoli, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pucci, Pucciarini, Revelli, Sanese, Scaramucci Guaitini Alba, Tantalo, Torri, Zolla.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO